



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIARTIMENTO

Prot. 3961
S 161/5

Roma, 4 LUG. 2013

*ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE NON
DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO*

LORO SEDI

OGGETTO: Indennità mensile del personale non direttivo e non dirigente con funzioni tecnico, amministrativo-contabile e tecnico informatico ai fini del trattamento pensionistico – Sentenza n. 31/2013 del Tribunale di Genova.

Pervengono da talune Organizzazioni sindacali richieste di chiarimenti concernente la problematica in oggetto indicata.

Al riguardo, si invia l'unito appunto pervenuto dalla competente Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie.

IL DIRIGENTE
Taucer



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

APPUNTO

Con riguardo alla sentenza n. 31/2013 del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, in merito al riconoscimento della natura retributiva e pensionabile dell'indennità mensile percepita dal personale appartenente ai ruoli amministrativi-contabili, si rappresenta che l'Amministrazione ha sempre operato nel senso del dispositivo della suddetta sentenza, riconoscendo la natura pensionabile dell'indennità mensile e calcolando, a decorrere dal 1° gennaio 1996, i ratei della stessa nel trattamento pensionistico.

In particolare il Giudice del Lavoro, nel dichiarare la natura retributiva dell'indennità, per la quale *".....non sussiste alcun dubbio interpretativo..."* stante la sua corresponsione predeterminata, fissa e costante, ha operato una disamina complessa circa la natura pensionabile della stessa, richiamando l'analisi compiuta dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza del 12 aprile 2012 che, anche se resa per una diversa fattispecie, esprime principi che sono applicabili per la risoluzione della controversia in esame.

Nella suddetta sentenza le Sezioni Unite hanno affermato che la natura retributiva di una determinata indennità o voce stipendiale non è sufficiente a farla rientrare nella base contributiva ai fini del computo del trattamento di quiescenza dal momento che, per stabilire l'idoneità di un certo compenso a essere considerato a questo fine, occorre fare riferimento al dato formale, costituito dal regime giuridico previsto dalla legge per l'emolumento.

In sostanza l'individuazione delle voci stipendiali risponde al principio della tassatività stabilito dall'art. 43 del D.P.R. n. 1092/73, che esclude che le indennità non comprese nella previsione normativa possano essere considerate a questi fini. Tale passaggio, tra l'altro, dà pieno riconoscimento a quanto chiesto dai ricorrenti, nella parte in cui lamentano la violazione dell'art. 40 del decreto leg.vo n. 165/2001 il quale demanda alla contrattazione collettiva soltanto la disciplina inerente il rapporto di lavoro, escludendo dall'ambito della stessa la materia previdenziale.

Con la legge di riforma del sistema pensionistico n. 335/95 il Legislatore ha affermato, all'art. 1 comma 9, la regola della pensionabilità di tutte le componenti stabili della retribuzione.

Il Tribunale, pertanto, ha dichiarato fondata la pretesa accertativa e dichiarativa della natura pensionabile dell'indennità dei ricorrenti, ma solo per i ratei di indennità maturati in epoca successiva al 1° gennaio 1996 *".....non potendosi ascrivere rilevanza pensionabile all'ammontare delle indennità maturate dalla data di attribuzione fino al 31 dicembre 1995 incluso.."*.

Tutto ciò considerato, preme evidenziare come la richiamata sentenza non preveda alcuna condanna ad adempiere, confermando in tal senso il corretto operato dell'Amministrazione.